

CONVENZIONE QUADRO DI COLLABORAZIONE DIDATTICA, SCIENTIFICA E CULTURALE

TRA

l'Università degli Studi di Udine (d'ora innanzi denominata "UNIUD"), con sede legale in Udine – 33100 (UD), Via Palladio 8 (CF 80014550307 – Pec: amce@postacert.uniud.it) rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Roberto Pinton,

E

l'Università degli Studi di Milano (d'ora innanzi denominata "UNIMI") con sede legale in Milano – 20122 (MI), via Festa del Perdono 7 (C.F. n. 80012650158 – Pec: unimi@postecert.it), rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Elio Franzini, autorizzato alla stipula del presente atto dagli Organi di Governo,

d'ora innanzi anche denominati "le Parti".

PREMESSO CHE

- UNIUD, in base alle proprie finalità statutarie, persegue la libera ricerca e la libera formazione, promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, la formazione, la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane ed estere.

- In particolare, il Dipartimento di Scienze Giuridiche di UNIUD promuove, coordina e gestisce la ricerca scientifica, l'attività didattica e l'attività formativa volta a favorire la diffusione della crescita culturale e dell'innovazione professionale nel territorio nell'ambito delle materie giuridiche, anche con particolare riferimento alla dimensione dell'internazionalizzazione.

- UNIMI, in base ai propri compiti istituzionali: svolge attività didattiche, di ricerca e di sviluppo; promuove e partecipa a collaborazioni con istituzioni, enti e soggetti pubblici o privati; stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con società ed imprese pubbliche e private, nazionali ed internazionali, comunitarie e straniere; promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali.

- Il Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria" di UNIMI promuove ricerche di taglio interdisciplinare che – sulla base di una rigorosa analisi sia del materiale normativo, sia della letteratura economica – mirano ad approfondire le molteplici e biunivoche interrelazioni del diritto con le dinamiche economiche e sociali sottostanti.

- Le risorse e le competenze del Dipartimento di Scienze Giuridiche di UNIUD e del Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria" di UNIMI sono volte sotto molti aspetti a perseguire le medesime finalità.

- I due soggetti hanno un interesse condiviso per la progettazione e la realizzazione di programmi e iniziative comuni, volti a favorire percorsi integrati che consentano la personalizzazione della formazione, procedendo ad una collaborazione sul piano della didattica, dei progetti di ricerca e delle attività di terza missione, anche rapportata alla dimensione dell'internazionalizzazione.

- I due soggetti hanno, in particolare, un interesse condiviso alla realizzazione di attività didattiche e di formazione.

- È interesse comune dei due soggetti organizzare, nelle rispettive competenze, iniziative volte a promuovere l'istruzione e la formazione mediante strumenti quali: iniziative di didattica tradizionale e innovativa, iniziative di formazione, organizzazione di iniziative scientifiche e culturali.

- Le Parti, a tal fine, intendono stipulare una Convenzione quadro, nell'interesse dei due Dipartimenti di scienze giuridiche, al fine di instaurare una forma duratura di collaborazione per lo

svolgimento di programmi di interesse comune e per regolamentare future attività da svolgere in cooperazione.

- L'impossibilità di procedere ad una puntuale individuazione di tutte le iniziative in cui potrà concretizzarsi la collaborazione tra le Parti suggerisce di addivenire alla stipula di un atto che abbia natura di Convenzione quadro, rinviando eventualmente la disciplina delle singole attività ad appositi accordi attuativi.

- Visto l'art. 15 della Legge 241/90 secondo il quale le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

TUTTO CIO PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo - 1 Premesse

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Articolo 2 – Oggetto

1. La presente convenzione concerne la collaborazione tra le Parti per la progettazione e realizzazione di programmi e iniziative comuni di formazione, orientamento e ricerca.
2. Sulla base della presente convenzione, le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di singole iniziative, redigendo, ove necessari, specifici accordi attuativi, ai sensi dell'articolo 3.
3. Le iniziative promosse in modo coordinato riguardano a titolo meramente esemplificativo:
 - a) promozione e organizzazione di azioni formative e laboratoriali, con possibilità di procedere al riconoscimento di crediti formativi in favore dei partecipanti;
 - b) collaborazione all'organizzazione e gestione di corsi di aggiornamento;
 - c) attività scientifiche, convegni, seminari, manifestazioni e singoli eventi.
4. I programmi e le iniziative di cui al comma precedente che non comportano oneri finanziari potranno essere individuati direttamente dai referenti di cui all'art. 6 mediante semplice scambio di corrispondenza.

Articolo 3 — Accordi attuativi

1. La collaborazione tra le Parti sarà attuata tramite appositi accordi stipulati nel rispetto della presente convenzione.
2. Gli accordi attuativi disciplineranno in particolare gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale, finanziaria e di sicurezza negli ambienti di lavoro e gli aspetti delle coperture assicurative, preciseranno inoltre gli impegni di cui all'articolo 4 e individueranno le strutture di ciascuna delle parti alle quali detti oneri dovranno essere imputati e si occuperanno degli specifici aspetti relativi alla sicurezza.
3. Gli accordi attuativi regolano anche gli aspetti relativi all'uso di studi, pubblicazioni, documenti e di materiali elaborati e realizzati nell'ambito delle attività svolte in comune.

Articolo 4 — Oneri finanziari

1. Il presente accordo non comporta aggravii finanziari diretti per le Parti contraenti.
2. Gli oneri di organizzazione ed esecuzione delle attività di cui all'art. 2 saranno regolati nei singoli accordi attuativi a seconda del tipo di attività.

Articolo 5 - Uso dei segni distintivi delle Parti

1. La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare il logo, il nome, o altro segno distintivo di una delle altre Parti, incluse le abbreviazioni.
2. Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti negli accordi attuativi in relazione alla tipologia di attività da organizzare o da svolgere.

Articolo 6 – Referenti

1. Per l'attuazione delle attività previste le parti designano quali referenti, rispettivamente, la prof.ssa Anna Zilli per il Dipartimento di Scienze Giuridiche di UNIUD e il prof. Alessandro Boscati per il Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” di UNIMI.

Articolo 7 - Durata

1. La presente convenzione ha una durata di tre anni a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione e può essere prorogata alla scadenza, per un ulteriore triennio, mediante scambio di intenti, approvati dagli organi di Governo ove necessari, da inviarsi tramite PEC almeno 90 giorni prima della scadenza contrattuale.
2. Qualora, alla cessazione dell'efficacia della convenzione, una o più iniziative o progetti non siano ancora conclusi, essi dovranno essere portati a termine, secondo quanto concordato tra le Parti si sensi dell'articolo 3.
3. È facoltà delle Parti recedere anticipatamente dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC con preavviso pari ad almeno 3 mesi. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Resta fermo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.
4. Al termine della Convenzione, proroga compresa, le Parti redigeranno congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dalle convenzioni attuative stipulate

Articolo 8 – Diritti di proprietà intellettuale e riservatezza

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
2. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, tra loro concordate, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato, indicate espressamente come tali, eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 9 - Codice Etico e prevenzione della corruzione

1. Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione della presente Convenzione.

2. Entrambe le Parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 10 — Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende. L'Università degli studi di Udine rende disponibile l'informativa per tale categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del sito web www.uniud.it.

3. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali di propri dipendenti o collaboratori (nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente contratto, sono trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del rapporto giuridico ne discende, in conformità all'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti o collaboratori nell'ambito delle proprie procedure interne.

4. Per UNIMI il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Milano, nella persona del Rettore pro tempore, e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile presso la sede di via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano (MI), all'indirizzo e-mail dpo@unimi.it;

5. Per UNIUD il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Udine, nella persona del Rettore pro tempore, e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile presso la sede di Via Palladio 8 - 33100 Udine (UD), all'indirizzo e-mail rpd@uniud.it;

Articolo 13 – Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti per l'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia-

Articolo 14 - Registrazione e spese

1. La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), dai legali rappresentanti delle Parti, come indicati in premessa.

2. La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e del D.M. 17 giugno 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale per l'intera quota da UNIUD, che chiederà a UNIMI il rimborso della quota di spettanza, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 59443/2015 del 23 giugno 2015.

3. La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, con i relativi oneri a carico della parte richiedente.

Per l'Università degli Studi di Udine
Il Rettore
Prof. Roberto Pinton

Per L'Università degli Studi di Milano
Il Rettore
Prof. Elio Franzini